



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Ordinanza del Responsabile n. 72 del 14-05-2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE 1/2019

SETTORE: Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- ⑩ Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone dei mare territoriale";
 - Vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone dei mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;
- ⑩ Vista la determina del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna n. 4234/2019 con la quale è stata approvata l'Ordinanza Balneare n. 1/2019;
- ⑩ Viste le determine del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6232/2021, n. 6241/2022, n. 2594/2024 e n. 8015/2025 con le quali è stata modificata l'Ordinanza Balneare n. 1/2019;
- ⑩ Dato atto che la suddetta Ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri da essa fissati, i Comuni, mediante apposita Ordinanza integrano la disciplina prevista per l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti;
- ⑩ Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;
- ⑩ Vista l'ordinanza n. 49 del 17/04/2024 emessa dal Responsabile del Settore Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza ad oggetto: "Integrazione all'ordinanza balneare regionale 1/2019";
- ⑩ Vista l'ordinanza n. 32/2024 recante "Ordinanza di Sicurezza Balneare", emessa dalla Capitaneria di Porto di Rimini in data 15/05/2024;
- ⑩ Sentite le Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, giusto incontro del 07/05/2025;
- ⑩ Visto il Codice della Navigazione nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;
- ⑩ Tutto ciò premesso;

DISPONE

Che l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 emanata dalla Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii. è integrata con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Misano Adriatico:

DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI, DELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Durante la stagione balneare estiva compresa fra il sabato precedente la celebrazione della pasqua e il 02 novembre è vietato l'accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00, ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario e in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. In relazione all'art. 5, lettera A) comma 7, l'utilizzo delle strutture balneari, dietro espresso consenso del concessionario, è consentito per tutto l'orario in cui non è vietato l'accesso in spiaggia di cui sopra. In ottemperanza del Patto per la Sicurezza, dal terzo fine settimana di maggio al terzo fine settimana di settembre, i concessionari hanno l'obbligo di installare e mantenere accesi nelle aree ove sono posizionate le strutture fisse dello stabilimento balneare e/o dei bar/ristoranti, adeguati impianti di illuminazione, negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica, al fine di garantire la massima visibilità e sicurezza della spiaggia, mentre per la restante parte dell'arenile fino alla battigia vi è la facoltà di dotarsene. Il tutto dovrà avvenire possibilmente con l'utilizzo di sistemi a basso consumo e nel rispetto delle regole per il contenimento dell'inquinamento luminoso. Nello stesso periodo e per le stesse motivazioni, i concessionari sono

invitati ad installare autonomi sistemi di **videosorveglianza** presso le aree in concessione, nel rispetto di tutte le normative vigenti;

2. **la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza**, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia, **è fissata fino al limite di metri 5,00 a monte delle torrette di salvataggio, per le zone dalla n. 27 alla n. 73, mentre è fissata in metri 5,00 dal limite di battigia per le restanti zone**. Nelle aree retrostanti le scogliere poste parallelamente alla battigia, nelle quali dovessero formarsi delle lingue di sabbia, cosiddette punte, dovrà essere garantita un'area libera per il transito con divieto di permanenza di almeno **mt. 20**. E' data possibilità ai concessionari delle zone dalla n. 27 alla n. 73 di richiedere l'occupazione anche delle aree poste a mare delle torrette, per un massimo di n. 2 file di ombrelloni e garantendo un raggio libero di mt. 8,00 dalle torrette;
3. il divieto di transitare o sostare sull'arenile è esteso anche ai **velocipedi**, salvo che non siano condotti a mano dal confine lato monte della concessione fino all'area individuata per il ricovero dei medesimi. I mezzi delle imprese impegnate per il **servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica** possono transitare sull'arenile anche oltre le ore 09.00, esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che impediscano il termine del servizio entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell'orario di chiusura del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Misano Adriatico;
4. La **diffusione sonora** mediante l'impiego di megafono, altoparlanti e di ogni altro mezzo elettrico od elettronico può essere effettuata nei seguenti orari:
 - a) **dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00;**
 - b) **per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, in caso di locali aperti, si precisa che **le casse acustiche dovranno essere rivolte esclusivamente verso l'interno dello stabile in muratura**, come disposto con l'**Ordinanza Dirigenziale n. 123 del 20/06/2005;**
5. Gli **impianti fissi autorizzati** alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente **dalle ore 11.00 alle ore 11.40 e dalle 16.30 alle ore 17.40;**
6. La **diffusione degli annunci** da parte dei titolari di **imbarcazioni** adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari: **dalle ore 9.30 alle ore 10.30, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, dalle ore 17.30 alle ore 18.30.**
7. Le iniziative di intrattenimento di breve durata, che prevedono la cottura di alimenti per la somministrazione gratuita ai clienti dello stabilimento balneare, **possono essere svolte previa comunicazione da presentarsi almeno 3 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo comunale. E' vietato lo svolgimento di servizi di catering su tutto l'arenile**. In ogni caso dovrà sempre essere garantita la presenza del concessionario presso lo stabilimento.
8. **La superficie minima d'ingombro di ciascun ombrellone viene fissata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 lettera A) comma 5 punto 5.1. dell'ordinanza balneare regionale 1/2019, in metri quadrati 12,00, mentre la distanza minima tra i paletti degli ombrelloni nella fila e tra le file non può essere inferiore a ml. 3,00.**
Per le zone di spiaggia che presentano particolari fenomeni erosivi, di particolare conformazione o di altre motivate esigenze, a richiesta potrà essere rilasciata, con provvedimento motivato, apposita **autorizzazione in deroga** purché sia rispettata una **superficie minima d'ingombro di ciascun ombrellone di metri quadrati 10,50.**
Eventuali elementi fissi di ombreggiamento come tende, gazebo, pergolati, dovranno essere installati nell'area più prossima alle strutture fisse dello stabilimento.
9. L'installazione di strutture ombreggianti mobili da parte dei pubblici esercizi, dovrà avvenire in modo sicuro a tutela della pubblica incolumità, e non dovrà creare ulteriori aree di ombra sulle concessioni demaniali confinanti;
10. **Le imbarcazioni d'emergenza dovranno essere posizionate una ogni vasca e comunque non meno di una ogni 75 metri.**
11. E' fatto obbligo ai concessionari di assicurare il **servizio di assistenza alla balneazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 lettera A) comma 2. dell'ordinanza balneare regionale 1/2019.** Il servizio va svolto nel periodo compreso **fra il terzo fine settimana di maggio (sabato e domenica compresi) e il terzo fine settimana di settembre (sabato e domenica compresi).**

Il colore della bandiera da esporre adeguata alle circostanze di tempo e meteorologiche sarà determinata da un responsabile individuato dal Consorzio Operatori di Spiaggia di Misano Adriatico, nel rispetto di quanto previsto nelle apposite ordinanze. Tutti gli stabilimenti dovranno adeguarsi al colore della bandiera esposta nel pennone della Spiaggia libera antistante Piazzale Roma.

Le torrette devono avere numerazione progressiva, a partire dal confine con Riccione fino al confine con Cattolica;

Al fine di una adeguata sicurezza dei bagnanti si stabiliscono delle determinate postazioni fisse, considerato che il tratto di spiaggia fra il Rio Agina e via Giglio è caratterizzato dall'insistenza di pennelli frangiflutto perpendicolari alla linea di battigia che hanno la conseguenza di limitare la permeabilità visiva dell'area di balneazione prossima alla battigia. Per supplire alla limitata visibilità delle aree di balneazione derivante dallo stato dei luoghi nel tratto dal Rio Agina a via Giglio, a partire dal primo molo a levante del Rio Agina, le torrette, dovranno essere posizionate ogni due moli frangiflutto e gli addetti al salvamento dovranno presidiare le vasche posizionate a levante e a ponente della postazione, indipendentemente dall'area di competenza della concessione.

12. In caso di stabilimenti aperti esclusivamente per elioterapia, al di fuori dei periodi previsti per l'obbligatorietà dello svolgimento dei servizi di salvataggio, le bandiere rosse appositamente prescritte, dovranno rimanere esposte in prossimità delle postazioni di salvataggio, anche se le stesse non dovessero ancora essere appositamente attrezzate;
13. Ogni concessionario di stabilimento balneare è tenuto entro 10 giorni dal termine della stagione balneare estiva a contenere la sabbia dall'azione del vento mediante l'installazione di paratie in legno o altro materiale decoroso tipo onduline in plastica tipo grechina color sabbia, pastello o simile, alte al massimo 110 cm. Nella parte prossima alle cabine. Inoltre a circa 10 metri verso la battigia da dette paratie, ove la profondità della concessione lo consenta, andrà installata una rete di cantiere a maglie larghe, preferibilmente di colore bianco, dell'altezza di circa 1 metro, per tutta l'ampiezza dello stabilimento. Dovrà essere garantito l'accesso al mare con apposite indicazioni se necessario.
14. Il servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino, potrà essere svolto alle seguenti condizioni:
 - le imprese presenti sull'arenile dovranno recuperare e smaltire autonomamente il rifiuto prodotto con questa attività;
 - le imprese non presenti sull'arenile potranno effettuare il servizio esclusivamente con consegna presso le aree polifunzionali degli stabilimenti balneari, seguendo le indicazioni dei concessionari sui percorsi da seguire per l'accesso alle zone e i punti di consegna dei prodotti;In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali compostabili o di carta;
15. E' vietato l'accesso all'arenile con bevande in confezioni di vetro. **Per la sola somministrazione sotto l'ombrellone, è consentito l'utilizzo del vetro da parte dei gestori dei pubblici esercizi presenti sull'arenile, con obbligo per gli stessi di recuperare e smaltire le bevande in confezioni di vetro sotto la propria responsabilità.**
I pubblici esercizi presenti sull'arenile sono invitati a predisporre apposite isole di raccolta differenziata a disposizione della clientela;
16. Durante la stagione balneare estiva è fatto **divieto di fumo** lungo la battigia;

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULL'ARENILE E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI

17. **Durante la stagione balneare estiva** lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'attività di merchandising nel rispetto dell'apposita disciplina e l'esercizio del **commercio in forma itinerante** presentando apposita SCIA all'Ufficio Demanio del Comune secondo le modalità di seguito stabilite:
 - a) Il numero massimo di operatori autorizzati all'esercizio del commercio in forma itinerante per ogni stagione estiva è stabilito in **n. 2 operatori**;
 - b) Ai fini dell'accesso all'attività di cui sopra gli interessati devono far pervenire apposita SCIA all'Ufficio Demanio del Comune. Nella SCIA devono essere indicate le generalità del richiedente e dovranno essere allegate n. 2 foto formato tessera oltre a copia dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante (Tip. B), autocertificazione DURC ed alla ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria;
 - c) Ai fini dell'accesso all'attività è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato il commercio in forma itinerante sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, gli interessati in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia della SCIA presentata per l'anno precedente;
 - d) **Gli operatori possono esercitare l'attività dalle ore 7.00 alle ore 18.30 con obbligo di svolgerla in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa area per più di un'ora e spostandosi, al termine di detto arco temporale, per almeno 200 metri e utilizzando mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario;**

e) **L'attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.**

Non è consentito l'uso di attrezzature fisse o di mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi genere. Non è consentita la vendita di alcolici. Tutte le bevande devono essere vendute in materiale conforme a quanto disposto dall'art. 5 lett. A) comma 8 dell'ordinanza balneare regionale 1/2019;

f) Agli operatori autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;

18. Sulle aree demaniali marittime è fatto assoluto divieto di svolgere, in forma itinerante, attività di:

a) tatuaggi, treccine, massaggi di ogni tipo, sabbiaiture, piercing e attività similari;

b) distribuzione di prodotti omaggio e pubblicità a mezzo di volantini a scopo esclusivamente commerciale.

Previa comunicazione al SUAP comunale, possono essere consentite le attività di cui sopra accompagnate da iniziative di intrattenimento turistico organizzate in collaborazione con questo Comune o eseguite all'interno degli stabilimenti balneari con il consenso del titolare dello stabilimento medesimo;

c) Tali attività di cui alla lettera a), possono essere assentite esclusivamente presso strutture idonee dello stabilimento, messe a disposizione dal concessionario, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

19. Durante la stagione balneare estiva lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito, presentando apposita SCIA all'Ufficio Demanio del Comune, l'esercizio dell'**attività fotografica in forma itinerante**, secondo le modalità di seguito stabilite:

a) Il numero massimo di operatori autorizzati all'esercizio dell'attività fotografica in forma itinerante per ogni stagione estiva è stabilita in **n. 4 operatori**. Può presentare SCIA per un massimo di n. 2 operatori il titolare della Ditta individuale o della Società, per se stesso o per dei suoi dipendenti o collaboratori regolarmente assunti;

b) Ai fini dell'accesso all'attività di cui sopra gli interessati devono far pervenire apposita SCIA all'Ufficio Demanio del Comune di Misano Adriatico. Nella SCIA devono essere indicate le generalità del richiedente, della ditta individuale o della società, e dovranno essere allegate n. 2 foto formato tessera e la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria;

c) Ai fini dell'accesso all'attività è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'arte fotografica sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, gli interessati in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia della SCIA presentata per l'anno precedente;

d) Ai fotografi autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. E' inoltre fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività;

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI ANIMALI DOMESTICI

20. L'eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idoneamente attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentita nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, comma 1 lett. j) dell'ord. Regionale 1/2019 e delle seguenti limitazioni:

a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente allestite secondo le indicazioni dell'Azienda USL;

b) per ogni concessione, non possono essere realizzate più di n. 16 aree attrezzate per l'accoglimento di animali domestici. Dette aree devono essere collocate preferibilmente al centro della zona in concessione o comunque a non meno di 4 ml. dai confini, fatti salvi i casi in cui le aree vengano realizzate con il consenso dei concessionari confinanti;

c) non è consentita la realizzazione di recinti e/o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati;

21. La SCIA presentata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune rimane valida per ogni anno, salvo modifiche;

DISPOSIZIONI COMUNI

22. Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;

23. Nelle aree di conferimento del materiale spiaggiato si può conferire solo detto materiale e non altri tipi di rifiuto o di scarto;

24. E' obbligo dei concessionari garantire la pulizia dell'arenile di competenza durante tutto l'arco dell'anno fino alla linea di battaglia;

25. E' fatto obbligo di esibire le autorizzazioni/SCIA previste dalla presente ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa;

- 26.** I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche violate;
- 27.** E' fatto obbligo di esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, delle ordinanze emanate dalla competente Capitaneria di Porto, nonché copia della presente Ordinanza Comunale, i prezzi dei servizi, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione;
- 28.** Ai fini della sicurezza e della incolumità delle persone che accedono alla spiaggia, è fatto altresì obbligo di affiggere presso ogni stabilimento balneare interessato dal servizio di pulizia spiagge con mezzi meccanici, in luogo ben visibile, il cartello riportante l'avviso di sicurezza predisposto dalla società HERA e contenente l'indicazione di "non avvicinarsi ai mezzi utilizzati per le pulizie e mantenere da essi una debita distanza di sicurezza";
- 29.** La presente annulla e sostituisce ogni altro provvedimento di pari oggetto emesso da questa Amministrazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Misano Adriatico, 14-05-2025

Il Responsabile del Settore
STEFANO AMANZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.